Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 gennaio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 10 GENNAIO 1953:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2606.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Zaccaria Antonio fu Francesco, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2607.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gambone Giuseppe Costantino fu Lorenzo, in comune di Melfi (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2608.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Gentile Elena fu Vincenzo, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2609.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Incarnati Cristina fu Olindo in Frangipani, in comune di Stornara (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2610.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Incarnati Cristina fu Olindo in Frangipani, in comune di Stornarella (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2611.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Laviano Michelangelo fu Diodato, in comune di Melfi (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2612.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Laviano Michelangelo fu Diodato, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2613.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Mendaia Bianca fu Giovanni Battista, in comune di Colobraro (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2614.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pavoncelli Gaetano di Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2615.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Squadrilli Francesco e Giuseppe fu Riccardo, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2616.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Squadrilli Francesco e Giuseppe fu Riccardo, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2617.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2618.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, in comune di Ruvo (Bari).

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2619.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Martucci Maria di Vincenzo, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2620.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Accolti-Gil Pia Porzia di Vito Luigi, in comune di Santeramo (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2621.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Alesi Pompeo fu Camillo, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2622.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Antinozzi Elena fu Antonio, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2623.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Arcieri Mastromattei Ugo fu Tommaso, eredi di Arcieri Mastromattei Tommaso fu Gaetano, in comune di Ferrandina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2624.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Arcieri Mastromattei Cristoforo fu Gaetano e Arcieri Mastromattei Ugo fu Tommaso, erede di Arcieri Mastromattei Tommaso fu Gaetano, in comune di San Mauro Forte (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2625.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Azzolini Giovanni fu Giuseppe, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2626.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Barone Luisa di Enrico, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2627.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bramante Michele di Giuseppe, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2628.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Brunetti Giovanni fu Giuseppe, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2629.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caione Girolamo fu Leonardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2630.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caiulo Donato fu Francesco, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2631.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calderoni Martini Maddalena fu Pasquale, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2632.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calderoni-Martini Maria fu Pasquale, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2633.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calderoni-Martini Giuseppina fu Pasquale, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2634.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Camerino Francesco di Biagio, in comune di Toritto (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2635.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capone Spalluti Domenico fu Francesco, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2636.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caputo Domenico fu Tommaso, in comune di Santa Cesarea Terme (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2637.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Carbone Giovanni fu Giuseppe, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2638.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cascio Leonardo di Vincenzo, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2639.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cassano Giuseppe fu Paolo, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2640.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cassano Giuseppe fu Paolo, in comune di Palagiano (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2641.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cassano Tommaso fu Paolo, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2642.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Ceci-Ginestrelli Riccardo fu Nicola, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2643.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ceci Guglielmo fu Riccardo, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2644.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Chillino Luigi-Santo fu Francesco, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2645.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Conti Eleonora fu Tommaso, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2646.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Curato Nicola fu Francesco-Paolo, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2647.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà degli eredi di Da Zara Alberto fu Paolo e Da Zara Maria Clementina fu Paolo, in comune di Stornarella (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2648.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà degli eredi di Da Zara Alberto fu Paolo e Da Zara Maria-Clementina fu Paolo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2649.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Della Martora Carlo fu Francesco, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2650.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Dell'Aquila Alberto fu Antonio, in comune di Laterza (Taranto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2651.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Erba Giustina fu Vincenzo, maritata Lenti, in comune di Avetrana (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2652

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Maio Raffaele fu Francesco, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n 2653

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Maio Raffaele fu Francesco, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2654.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Nicastri Lucia fu Arturo, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2655.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Vito Piscicelli Taeggi Oderisio fu Giacomo, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2656.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Innella Vincenzo di Michele, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2657.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Durante Gaetano fu Francesco, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2658.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Faraone Mennella Aniello fu Carmine, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2659.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fraccacreta Augusto fu Michele, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2660.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Figliolia Maria fu Francesco Saverio, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2661.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Frattarolo Lorenzo fu Giuseppe, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2662.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Frattarolo Serafina fu Lorenzo, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2663.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giusso Gaspare di Candido, in comune di Foggia.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2664.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Laconi (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2665.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Nurallao (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2666.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Villanovatulo (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2667.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Gessa Francesco fu Ferdinando, in comune di Gesico (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2668.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Gessa Francesco fu Ferdinando, in comune di Mandas (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2669.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Locci Pani Antonio fu Giuseppe, in comune di Villamassargia (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2670.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Meloni Siotto Raimonda fu Francesco, in comune di Oniferi (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2671.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Meloni Siotto Raimonda fu Francesco, in comune di Orani (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2672.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Mosca Edgardo fu Cesare, in comune di Alghero (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2673.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Sella Cesare fu Vittorio, in comune di Alghero (Sassari).

Supplemento n. 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2674.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Amendola Francesco fu Michele, in comune di Eboli (Salerno)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2675.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bassi Concettina fu Alfonso, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2676.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Falco Leopoldo fu Cesare, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2677.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Kingsland Alberto-Alessandro fu Alberto-Alessandro in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2678.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rago Luigi fu Fiorentino, in comune di Battipaglia (Salerno).

Supplemento n. 5.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2679.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Gardini Ivan di Silvio, in comune di Comacchio (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2680.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Ghirardini Luigi fu Achille, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2681.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Sartori Guglielmo fu Alessandro, in comune di Ariano Polesine (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2682.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole, con sede in Roma, in comune di Lagosanto (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2683.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole, con sede in Roma, in comune di Mesola (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2684.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole, con sede in Roma, in comune di Ostellato (Ferrara).

Supplemento n. 6.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2685.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Di Domenico Natalia fu Alfredo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2686.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Doria Pamphili Orietta di Filippo Andrea, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2687.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Galletti Omar fu Giuseppe, maritata Marri, in comune di Scansano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2688.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni in proprietà di Geri Luigi e Geri Gino fu Giovanni, Geri Giancarlo fu Guido e Mariotti Giorgio di Smeraldo, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2689.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gioannini Alberto fu Domenico, in comune di Riparbella (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2690.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Girola Cesare fu Umberto, in comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2691.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gotti Lega Augusto di Alberto, in comune di Laiatico (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2692.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, in comune di Laiatico (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2693.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2694

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giustini Adello e Carlo di Attilio, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2695

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Francesco fu Ruggero, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2696.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Francesco fu Ruggero, in comune di Piombino (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2697.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Locatelli Carlotta fu Giorgio, Locatelli Alessandro ed Elena fratello e sorella di Pirro, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2698.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Macchioni-Gotti Sabatino di Giuseppe, in comune di Laiatico (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2699.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Maglioli Francesco fu Andrea, in comune di Laiatico (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2700.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Magrini Angiolo fu Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2701.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marcelli Giovanni fu Gualtiero, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2702.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Maroni Felice fu Francesco, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2703.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marsicola Azelio fu Antonio, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2704.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marsili Alfeo-Giuseppe fu Antonio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2705.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marzi Filippo fu Giuseppe, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2706.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Massimo-Lancellotti Luigi fu Filippo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2707.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morandini Emilia fu Mario, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2708.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morandini Torquato fu Vito, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2709.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Nocentini Mario e Vito fu Niccolò, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2710.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ogna Anita fu Giacomo, maritata Rosa, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2711.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallini Benedetto fu Cesare, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2712.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallini Luigi fu Cesare, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2713.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Paradisi Ada fu Domenico, maritata Bernabei, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2714.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pedani Vittoria fu Angiolo, maritata Bertini, in comune di Volterra (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2715.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peragallo Giovanni di Cornelio, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2716.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ramella Guido fu Giuseppe, in comune di Veiano (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2717.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Carlo Alberto fu Lincoln, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2718.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Angiolo e Marisa fu Amilcare, in comune di Campagnatico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2719.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Emma fu Silvio, nei Galli, in comune di Campagnatico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2720.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, in comune di Formello (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2721.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scali Maria Antonietta fu Tommaso, vedova Capacci, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2722.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Margherita fu Lodovico, in comune di Campagnatico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2723.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà degli aventi causa del defunto Sforni Guido fu Isacco, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2724.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Simoni Andrea fu Simone, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

Supplemento n. 7.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2725.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Andreini Giovanni, Carla, Ippolito e Anna Maria, fratelli fu Corrado, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2726.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2727.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2728.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, in comune di Roccastrada (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2729.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Benvenuti Giuseppe e Silvio, fratelli fu Ranieri, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2730.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bianchi Menotti fu Egidio, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2731.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Boldrini Amalia fu Carlo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2732.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Boldrini Amalia fu Carlo, in comune di Piombino (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2733.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Borghese Gian Giacomo fu Giuseppe, in comune di Monte Argentario (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2734.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Burci Carlo fu Enrico, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2735.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2736.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Marta (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2737.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2738.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Centurione Giulio di Mario, in comune di Castellina Marittima (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2739.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceriana-Majneri Maria Giuliana in Senni, Ceriana-Majneri Vittoria in Cavriati e Ceriana-Majneri Oretta in Vimercati-Sanseverino, sorelle, di Carlo, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2740.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cervini Tommaso fu Alessandro, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2741.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Colesanti Giuseppe e Teofilo di Luigi, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2742.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Collavoli Domenico fu Vittorio, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2743.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Colonna Fabrizio fu Prospero, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2744.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Concialini Antonio di Arturo, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2745.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Manciano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2746.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso in comune di Laiatico (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2747.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cortesi Ugo fu Giacinto, in comune di Riparbella (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2748.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cortesi Ugo, Lida e Gina fu Giacinto, in comune di Riparbella (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2749.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Antoni Luigi fu Leopoldo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2750.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Fonseca Pimentel Clemente fu Guglielmo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2751.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Drago Maria Cristina fu Ferdinando, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2752.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Manfredi di Walfredo e De' Piccolellis Nicoletta fu Ottavio, maritata Della Gherardesca, in comune di Roccastrada (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2753.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Di Domenico Benedetto e Luigi fu Pietro, in comune di Roma.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1952, n. 2588.

Istituzione di un Consolato di 1ª Categoria in Lagos (Nigeria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Consolato di 1ª categoria in Lagos (Nigeria) con la seguente circoscrizione territoriale Costa d'Oro, Nigeria britannica, Territori del Togo e del Camerun sottoposti ad amministrazione fiduciaria britannica, Costa d'Avorio, Togo, Dahomey e Niger.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Dakar è modificata come segue:

Territorio di Dakar, Mauritania, Senegal, Sudan francese, Guinea francese, Gambia e Guinea portoghese.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Monrovia è modificata come segue:

Territorio dello Stato di Liberia e Sierra Leone.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1952

Atti del Governo, registro n. 67, *foglio n.* 74. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 2589.

Modificazioni dello statuto dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758; e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813 e 14 aprile 1952, n. 888;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« L'Università degli studi di Roma è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

1) Facoltà di giurisprudenza;

2) Facoltà di scienze politiche;

3) Facoltà di economia e commercio;

4) Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali;

5) Facoltà di lettere e filosofia;

6) Facoltà di magistero;

7) Facoltà di medicina e chirurgia;

8) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

9) Facoltà di farmacia;

10) Facoltà di ingegneria;

11) Facoltà di architettura;

12) Scuola di ingegneria aeronautica ».

L'art. 27, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è sostituito dal seguente:

« L'esame di istituzioni di diritto pubblico, deve essere sostenuto prima di quello di diritto costituzio-

nale italiano e comparato; l'esame di diritto costituzionale italiano e comparato, deve essere sostenuto prima di quelli di diritto internazionale e di diritto amministrativo; l'esame di economia politica, deve essere sostenuto prima di quello di politica economica e finanziaria ».

Art. 137. — Agli insegnamenti della Scuola di ingegneria aeronautica è aggiunto, per le Sezioni « velivoli » e « motori », quello di:

« Radiotecnica aeronautica ».

Attuale art. 163. — Presso la Scuola di perfezionamento in diritto penale è fondato un « Istituto di criminologia » e, pertanto, la scuola stessa assume la denominazione di « Scuola di perfezionamento in diritto penale con annesso Istituto di criminologia ».

Dopo l'attuale art. 169 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 170. — Compito dell'Istituto di criminologia è:

a) promuovere studi e ricerche nel campo della criminologia,

b) organizzare convegni fra studiosi di criminologia per discutere argomenti relativi a tale disciplina e alle sue applicazioni pratiche;

c) provvedere alla raccolta delle pubblicazioni attinenti a detta materia ed alle materie affini.

Art. 171. — L'Istituto di criminologia è regolato nella sua attività ed organizzazione dalle stesse norme che sono in vigore per la Scuola di perfezionamento in diritto penale.

Il direttore dell'Istituto è lo stesso della Scuola, come pure il Consiglio direttivo.

Art. 172. — Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Istituto si provvede con i mezzi a disposizione della Scuola di perfezionamento in diritto penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 73. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 2590.

Modificazione dell'art. 44 (secondo comma) del regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua al clero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al clero, approvato col regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 44 del regolamento approvato col regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, è modificato come segue:

« Fermo il più breve termine stabilito dagli articoli 33 e 34 per una parte del clero sardo, il pagamento è effettuato a rate quadrimestrali posticipate, alle scadenze del 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 86. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 2591.

Distacco di borgate dal comune di Montemagno e loro aggregazione al comune di Refrancore (Asti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza 10 aprile 1949, con la quale la maggioranza dei contribuenti della borgata Rossi, costituita dal nucleo abitato omonimo e dalle cascine Mucchi, Casa Vecchia, Merlini, Mombrianza e Crociera del comune di Montemagno, in provincia di Asti, ha chiesto l'aggregazione della medesima al comune di Refrancore;

Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Refrancore, espresso con deliberazioni 28 febbraio 1950, n. 3 e 15 dicembre 1951, n. 43;

Viste le deliberazioni 23 aprile 1950, n. 20 e 24 novembre 1951, n. 41, del Consiglio comunale di Montemagno; 12 gennaio 1951, n. 12, della Deputazione provinciale di Asti e 5 dicembre 1951, n. 90, del Consiglio provinciale di Asti, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla citata istanza;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La borgata Rossi, costituita dal nucleo abitato omonimo e dalle cascine Mucchi, Casa Vecchia, Merlini, Mombrianza e Crociera, è distaccata dal comune di Montemagno ed aggregata al comune di Refrancore, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 78. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 2592.

Norme d'attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in materia di credito e risparmio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I provvedimenti amministrativi concernenti l'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonchè delle aziende di credito a carattere regionale, spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi degli articoli 5, n. 4, e 13 dello Statuto speciale, sono adottati dalla Giunta regionale sentito il Ministero del tesoro che si pronunzia entro il termine di un mese dalla ricezione dell'atto.

Sono considerati di interesse nazionale, ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale, i provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o dalla Banca d'Italia in base ai poteri ad essi attribuiti dalle leggi vigenti.

Resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Art. 2.

I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva delle aziende di credito, nonchè i provvedimenti previsti dal primo, terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, sono adottati dai competenti organi dello Stato sentita la Giunta regionale ove non ricorrano motivi di particolare urgenza.

Art. 3.

La nomina dei due membri del Consiglio di amministrazione delle casse di risparmio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, è devoluta al Presidente della Giunta regionale sentito il Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il benestare previsto dall'art. 5 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, è concesso dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 15 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 16. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 2593.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in comune di Galatone (Lecce).

N. 2593. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lecce ed Amministratore apostolico di Nardò in data 13 dicembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in comune di Galatone (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 46. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 2594.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia delle SS. Agata e Agnese VV. MM., in frazione Lanzacco del comune di Pavia di Udine.

N. 2594. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 9 novembre 1947, relativo all'erezione della parrocchia delle SS. Agata e Agnese VV. MM., in frazione Lanzacco del comune di Pavia di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 60. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 2595.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia autonoma di Maria SS.ma Ausiliatrice, in località Marignana del comune di Camaiore (Lucca).

N. 2595. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 11 febbraio 1952, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia autonoma di Maria SS.ma Ausiliatrice, in località Marignana del comune di Camaiore (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 55. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 2596.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, nella frazione Pieve, detta anche di San Lorenzo, del comune di Caraglio (Cuneo).

N. 2596. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cuneo in data 9 novembre 1951, integrato con postilla, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, nella frazione Pieve, detta anche di San Lorenzo, del comune di Caraglio (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 47. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 15 febbraio 1925, n. 247, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Perugia di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 16.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 15 maggio 1939, n. 947, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a lire 20.000 annue;

Vista la deliberazione n. 344 del 6 settembre 1950 della Deputazione provinciale di Perugia, con la quale veniva aumentato fino a L. 300.000 il contributo annuo della Provincia medesima per le spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 6 febbraio 1951, n. 45935, con il quale veniva approvata la predetta deliberazione dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Perugia, costituito con il regio decreto 15 febbraio 1925, n. 247, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, a L. 300.000 (trecentomila) annue con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Perugia di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, sarà prelevato sul cap. 70 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Registro n. 2 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 222

(27)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1952.

Nomina di esperti per i lavori della Commissione interministeriale incaricata di procedere alla liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di pace.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1952, che nomina la Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di pace;

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1131, che stabilisce le norme per la concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di esperti in seno alla detta Commissione interministeriale;

Decreta:

Sono nominati esperti per i lavori della Commissione interministeriale incaricata di procedere alla liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di pace, i seguenti funzionari:

prof. Raffaele Festa Campanile, ispettore generale tecnico Ministero agricoltura e foreste;

comm. Attilio Salabelle, ispettore generale Ministero commercio con l'estero;

dott. Gastone Barsanti, direttore capo servizio Ufficio centrale di statistica;

dott. Emanuele Pizzolorusso, consigliere Ministero industria e commercio;

dott. Domenico Brancatisano, consigliere di governo di 2ª classe Direzione generale del tesoro;

ing. Carlo Sperani, ingegnere principale dei Servizi tecnici erariali Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1952
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 70

(3)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1952.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione interministeriale incaricata di procedere alla liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Jugoslava ai termini del Trattato di pace.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 novembre 1949, n. 1064.

Visto il proprio decreto 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1952, con il quale viene costituita la Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava a termini del Trattato di pace;

Vista la lettera n. 3767 del 27 ottobre 1952, con cui l'Avvocatura generale dello Stato designa quale membro effettivo della Commissione di cui sopra l'avv. Giuseppe Guglielmi, vice avvocato dello Stato, in sostituzione dell'avv. Aristide Salvatori che non può assolvere l'incarico per sopravvenute esigenze di servizio;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina di un nuovo membro effettivo nella detta Commissione in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Guglielmi, vice avvocato dello Stato, è nominato membro effettivo nella Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi situati in territorio pubblico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di pace, in sostituzione dell'avv. Aristide Salvatori che non può assolvere l'incarico per sopravvenute esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 1

(4)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1952.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del legname resinoso da opera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Ritenuta l'opportunità di stabilire fino al 31 dicembre 1953, nei limiti fissati dagli articoli soprarichiamati, uno speciale regime d'imposizione una volta tanto, ai fini dell'imposta sull'entrata, per il commercio del legname resinoso da opera;

Decreta:

Art. 1.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura del 12 %, ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza del taglio di boschi o di piante resinose da parte del diretto proprietario, che destina il legname ricavato alla vendita nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 2.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva oltre che dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, anche di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete e di pino iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza o spessore.

Art. 3.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'articolo 1 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli semplicemente segati, di larghezza inferiore a millimetri 60 e di spessore inferiore a millimetri 25, nonchè gli scarti, il segato comunque ricavato, di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella

misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 4.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 1 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 6;

c) per il taglio di boschi e di piante resinose effettuato dal diretto proprietario: in base al prezzo medio di macchiatico corrente nella zona ove trovansi situati il bosco o le piante resinose, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 6.

Art. 5.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto a registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio *e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;*

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 6.

Per le vendite e concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, nonchè per i tagli di bosco e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 1 dev'essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrente dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione o da quello in cui è stato iniziato il taglio, apposita denunzia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione oppure del taglio, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti, ovvero del solo proprietario del bosco o delle piante resinose, nel caso che questi provveda direttamente al taglio:

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e *resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;*

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunziante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72/*A;* tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con la apposizione del timbro a calendario.

Art. 7.

Sono obbligate alla presentazione della denuncia di cui al precedente art. 6:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione;

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Provincie e gli enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a)*;

2) per i tagli di bosco e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario: il proprietario che effettua il taglio.

Art. 8.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 1, devono provvedere:

a) *all'atto della registrazione dei contratti*: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti a registrazione;

b) *all'atto della presentazione della prescritta denuncia*: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione, nonchè per i tagli di boschi e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario.

Art. 9.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 4 ed altresì per i contratti sottoposti a registrazione, esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetti del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuta la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 10.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavato dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione della imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 11.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 7 %;

B) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete o di pino iniettati o impregnati: 8 %;

C) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 10 %.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddeto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pic pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il Silver spruce (abete del Pacifico), l'oregono pine o Douglas Fir (pino dell'Oregone), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino Moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione da dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3 %.

Art. 12.

I produttori, industriali e grossisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto detengano giacenze di legname resinoso da opera sia nazionale che nazionalizzato, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 2, sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data suddetta, apposita denuncia al competente Ufficio del registro, effettuando contemporaneamente il versamento della imposta dovuta.

Quando l'ammontare della imposta dovuta sia superiore a lire centomila, il pagamento relativo potrà essere effettuato in sei rate mensili uguali e anticipate, a decorrere dalla data di presentazione della denunzia al competente Ufficio del registro.

Detta denunzia deve contenere:

a) il nominativo della ditta;

b) la elencazione dei prodotti giacenti, con specificazione, per ciascuno di essi, del relativo quantitativo in metri cubi;

c) il prezzo o valore unitario per metro cubo di ciascuna qualità e specie di legname resinoso oggetto della denuncia.

L'imposta dovrà essere liquidata in base alle aliquote seguenti:

1) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete o di pino iniettati o impregnati: 3 %;

2) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 5 %;

3) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia suscettibile di ulteriori lavorazioni: 8 %.

Per i contratti relativi a vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora sottoposti alla registrazione, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura di cui all'art. 1.

Per gli stessi contratti già sottoposti alla registrazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a vendite o concessioni di tagli di bosco non ancora iniziati o solo parzialmente effettuati, gli acquirenti del taglio o della concessione sono obbligati alla presentazione della denuncia di cui al presente articolo ed al pagamento della relativa imposta nella misura del 12 % sul prezzo di macchiatico risultante dal contratto, limitatamente ai quantitativi di piante non ancora tagliate o in corso di taglio, dedotta l'imposta del 3 % assolta all'atto del pagamento di eventuali acconti relativi all'acquisto di tali piante, salva la corresponsione del tributo nella misura di cui ai precedenti numeri per le eventuali giacenze.

Art. 13.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 21 della legge 19 giugno 1940, numero 762, e successive modificazioni. Ove per altro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio ed altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed è valido fino al 31 dicembre 1953.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1953
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 54. — LESEN

(48)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1952.

Sostituzione del primo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 20 luglio 1952, riguardante concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1952-53.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 1952, con il quale sono stati indetti i « Concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1952-53 »;

Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al « Concorso nazionale a premi fra le aziende agricole per l'aumento della produttività », che scade il 31 dicembre 1952, coincide con le Festività Natalizie e di Capo d'Anno, periodo nel quale gli agricoltori potrebbero incontrare qualche difficoltà nella tempestiva presentazione delle domande medesime;

Ritenuta l'opportunità di prorogare l'anzidetto termine allo scopo di consentire la più ampia partecipazione possibile degli interessati al concorso anzidetto;

Decreta:

Al primo comma dell'art. 4 del decreto 20 luglio 1952, con il quale sono stati indetti i « Concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1952-53 », è sostituito il seguente:

« Le domande per l'iscrizione al concorso, redatte su appositi moduli gratuitamente forniti, debbono pervenire, non oltre il 31 gennaio 1953, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia in cui trovasi l'azienda posta a concorso ».

Roma, addì 31 dicembre 1952

Il Ministro: FANFANI

(29)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Dichiarazione della esistenza della reciprocità fra l'Italia e la Jugoslavia ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti conservativi ed esecutivi su beni dello Stato jugoslavo esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, relativo al compimento di atti esecutivi su beni di Stati esteri esistenti nel territorio della Repubblica Italiana;

Visto il decreto della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, in data 11 luglio 1952, con il quale è previsto nella anzidetta materia il trattamento di reciprocità nei confronti degli Stati esteri;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza della reciprocità fra l'Italia e la Jugoslavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

(91)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 7 dicembre 1952 (edizione straordinaria) all'art. 2, comma 2°, linea 5ª ove è detto: « di cui al successivo art. 9, » ecc. si deve leggere: « di cui al successivo art. 8, » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica organica industriale presso la Facoltà di chimica industriale della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di chimica industriale della Università di Bologna, è vacante la cattedra di chimica organica industriale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(67)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Grosseto

Con decreto Ministeriale addì 23 dicembre 1952, la gestione del Consorzio agrario provinciale di Grosseto viene prorogata fino al 31 marzo 1953 ed il prof. Michele Messina è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi; sono conferiti, inoltre, al commissario predetto, i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1952, con l'obbligo di provvedere entro il 31 marzo 1953 alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 nn. 2, 3 e 4 del Codice civile.

(30)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra dipendenti del Ministero dei lavori pubblici di Bari e provincia, con sede in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 dicembre 1952, la Società cooperativa di consumo fra dipendenti del Ministero dei lavori pubblici di Bari e provincia, con sede in Bari, costituita con atto 23 agosto 1944 del dott. Vito De Pinto, notaio in Bari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Flora Alessandro.

(61)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra il personale della Società Telefonica Tirrena, con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 dicembre 1952, la Società cooperativa di consumo fra il personale della Società Telefonica Tirrena, con sede in Roma, costituita con atto in data 21 ottobre 1944 dell'avv. Francesco Antonelli, notaio in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Mauceri.

(62)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno in data 18 dicembre 1952, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali è stato autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 14.500.000, uno stabile di proprietà della signora Pia Cuzzo Crea in Forzi, sito in Bologna.

(66)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 gennaio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	642,50
» Genova	624,93	643 —
» Milano	624,94	641,50
» Napoli	624,93	641,75
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	642,50
» Torino	624,94	640 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	642 —

Media dei titoli del 9 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,825
Id. 3,50 % 1902	63 —
Id. 3 % lordo	84 —
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	78,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,575
Id. 5 % 1936	92,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,675

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	642 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,80

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Svezia (c/speciale)	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Danimarca	»	1.785	» franco francese
Francia	»	148,77	» marco occid.
Germania	»	87,48	» corona norvegese
Norvegia (c/nuovo)	»	164,44	» fiorino olandese
Olanda	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 8 aprile 1952, n. 8604, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Cosentini Roberto, vice prefetto.

Componenti:
dott. Antonio Simonetti, medico provinciale;
prof. dott. Giulio Natali, docente in clinica medica;
prof. dott. Pasquale Ficara, primario chirurgo dell'ospedale civile di L'Aquila;
dott. Marino Santacroce, medico condotto;

Segretario:
dott. Antonio Basso;

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 dicembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6139)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 30 marzo 1952, n. 2753, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 dicembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Eduardo Pappacena, vice prefetto.

Componenti.
dott. Angelo Raheli, medico provinciale;
prof. dott. Carlo Brodetti, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Foggia;

prof. dott. Pietro Stefanutti, primario medico degli ospedali riuniti di Foggia;
dott. Diego De Mita, medico condotto.
Segretario:
dott. Giuseppe Massa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 dicembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6140)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Visto il decreto 28 marzo 1952, n. 20436.2/8028, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1950,

Vista la nota del Prefetto di Grosseto, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Rosati Togo, rinunciatario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Rosati Togo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1950 il prof. Bruno Romboli, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 dicembre 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(6297)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Carbonia (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 giugno 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Carbonia (Cagliari);

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), vacante nel comune di Carbonia (Cagliari), nell'ordine appresso indicato:

1. Livi dott. Filiberto . . . punti 91,59 su 132
2. Vasta dott. Rosario . . . » 83,50 »
3. Trotti Luigi . . . . . » 83,02 »
4. Sala Tenna Giovanni Battista . punti 82,52 su 132
5. Fiorentin dott. Antonio . . » 81,85 »
6. Ghiani Antonio . . . » 81,10 »
7. La Bianca dott. Cosimo . . » 78,83 »
8. Abbaticchio dott. Pietro . . » 77,86 »
9. Polazzi dott. Tito . . . . » 77,83 »
10. Riano dott. Enrico . . . . » 77,27 »
11. De Palo dott. Vittorio . . . » 75,64 »
12. Sgrò dott. Pietro . . . . » 74,40 »
13. Manzini dott. Dario . » 74,31 »
14. Stabile dott. Baldassarre . » 73,73 »
15. Campanelli dott. Giovanni . » 73,66 »
16. Pasqualis dott. Marcello . . » 72,92 »
17. Di Palma dott. Leucio . . » 71,43 »
18. Parrini Cantini dott. Emilio . » 71 — »
19. Di Pilla dott. Giovannangelo . » 69,05 »
20. Di Santo dott. Angelo . » 64,50 »
21. De Petris Paolo . » 63,50 »
22. Punzo Ciro . . » 62,16 »
23. Galli dott. Pietro . » 58,04 »
24. Bulla Guglielmo » 57,81 »
25. Alestra dott. Giuseppe » 57 — »
26. Pignataro dott. Tommaso » 47,26 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1952

Il Ministro: SCELBA

(6240)

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 giugno 1952 per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II), vacante nella provincia di Mantova;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II), vacante nella provincia di Mantova, nell'ordine appresso indicato:

1. Bertuzzi dott. Ezio . . . . punti 97,63 su 132
2. Sanna dott. Orazio » 96,54 »
3. Guernieri dott. Angelo Maria » 82,63 »
4. Carlomagno dott. Marco » 82,50 »
5. Bortolato dott. Secondo . » 81,63 »
6. Boari dott. Mario . . » 81 — »
7. Livi dott. Filiberto . . » 80,09 »
8. Accardo dott. Alessio . » 78,40 »
9. Innocenzi dott. Giulio . » 77,50 »
10. Tabasso dott. Celestino . » 74,63 »
11. De Camelis dott. Gaetano » 74,13 »
12. Buccheri dott. Bruno » 74 — »
13. Del Bene dott. Giovanni » 72,09 »
14. Zito dott. Ludovico . » 71 — »
15. Troccoli Bernardino . » 70 — »
16. Calabro Vincenzo » 66,50 »
17. Mazzoni dott. Francesco » 66,36 »
18. Butrico dott. Nicola » 65,50 »
19. Turri dott. Gian Pietro » 64 — »
20. Curzi dott. Dino . » 62,09 »
21. Beltrami dott. Flavio . » 56 — »
22. Brandi dott. Gennaro » 55,22 »
23. Brainovich dott. Bruno » 50 — »
24. Capuano dott. Guido » 45,36 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1952

Il Ministro: SCELBA

(6298)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a trentacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici), indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e successive disposizioni, con le quali sono stati estesi, agli orfani di guerra, i benefici riservati agli ex combattenti;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1951, col quale è stato indetto un concorso per esami a trentacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione, specializzazione tecnici;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1951, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito a risultato del concorso per esami a trentacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione, specializzazione tecnici, indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1951:

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto riportato nella prova orale	Voto complessivo
1. Moltedo Bruno, orfano di guerra	7,666	8,200	15,866
2. Cagiano Antonio	7,833	7,750	15,583
3. Di Pierro Salvatore	7,500	8,000	15,500
4. Graziano Vincenzo	7,916	7,437	15,353
5. Panigadi Glauco	8,083	7,250	15,333
6. Pilastro Salvatore	7,750	7,575	15,325
7. Ragazzini Emilio	7,833	7,487	15,320
8. Codeluppi Riccardo	7,500	7,812	15,312
9. Sutera Domenico	7,750	7,550	15,300
10. Franchi Marino	8,416	6,875	15,291
11. Marano Giuseppe	7,916	7,312	15,228
12. Smorto Pietro	7,333	7,850	15,183
13. Belfiore Carmelo	7,666	7,500	15,166
14. Faia Giuseppe	7,583	7,562	15,145
15. Miele Giuseppe	7,750	7,375	15,125
16. Spolaore Aldo	7,666	7,437	15,103
17. Parisi Vincenzo	8,166	6,927	15,093
18. Sangiorgi Fernando, combattente	7,583	7,500	15,083
19. Schianchi Ermanno	8,166	6,900	15,066
20. Alfano Francesco	7,500	7,562	15,062
21. Bruno Luigi	7,416	7,625	15,041
22. Geppetti Giuliano	7,550	7,530	15,030
23. Gallizio Alessandro	7,083	7,940	15,023
24. Tombesi Gilberto	7,166	7,850	15,016
25. Marzoli Sandro	7,583	7,400	14,983
26. Ancillotti Livio	7,583	7,375	14,958
27. Trocino Raffaele	7,833	7,062	14,895
28. Nicotra Nunzio	8,000	6,875	14,875
29. Bernardi Gian Carlo	7,416	7,437	14,853
30. Portanome Paolo	7,333	7,510	14,843
31. La Rocca Luigi	7,083	7,750	14,833
32. Cuttano Francesco Paolo, combattente	7,416	7,375	14,791
33. De Lorenzo Vincenzo, combattente	7,500	7,260	14,760
34. Soleo Mario	7,250	7,500	14,750
35. Cammarota Michele	7,583	7,137	14,720
36. Rosi Mario	7,583	7,125	14,708
37. Semprini Fiorano	7,166	7,500	14,666
38. Puccitelli Luigi, combattente	7,583	7,062	14,645
39. Iaffaldano Vito	7,000	7,625	14,625
40. Cataldo Alfredo	8,166	6,440	14,606
41. Ficco Antonio	7,416	7,187	14,603
42. Sussi Amos	7,750	6,750	14,500
43. Savio Luciano	7,416	7,062	14,478
44. Torino Antonio	7,250	7,200	14,450
45. Borgia Stellario	7,000	7,400	14,400
46. Federici Alessandro	7,750	6,625	14,375
47. Triggiano Antonio, combattente	7,166	7,187	14,353
48. Cifone Antonio	7,583	6,750	14,333
49. Fabiano Nicolino	7,750	6,562	14,312
50. Colla Ettore	7,416	6,875	14,291
51. Marotta Vincenzo, combattente	7,250	7,000	14,250
52. Pellicanò Fortunato	7,416	6,813	14,229
53. Cacciacarne Tommaso, orfano di guerra	7,083	7,137	14,220
54. Masi Enrico	7,083	7,125	14,208
55. Cammara Antonio, combattente	7,500	6,700	14,200
56. Calavita Nicola	7,500	6,687	14,187
57. Rimotti Raffaele	7,333	6,812	14,145
58. Dell'Olio Francesco	7,250	6,875	14,125
59. Bazzi Cleto	7,333	6,787	14,120
60. Risch Stelio	7,416	6,687	14,103
61. Libutti Vincenzo	7,583	6,500	14,083
62. Vaccarino Carmelo	7,000	7,075	14,075
63. Boscaino Lorenzo	7,416	6,625	14,041
64. Terminiello Mario	7,583	6,450	14,033
65. Blason Giuseppe	7,333	6,625	13,958
66. Scognamiglio Mario	7,166	6,750	13,916
67. Bonasera Luigi	7,166	6,635	13,801
68. Spagna Mario	7,166	6,625	13,791
69. Brigandi Santo, combattente	7,083	6,687	13,770
70. Cirasa Vincenzo	7,250	6,500	13,750
71. Giuffrida Lorenzo	7,166	6,520	13,686
72. Palacino Vincenzo	7,166	6,514	13,680
73. Cantalice Michele	7,166	6,500	13,666
74. Pilastro Francesco	7,166	6,490	13,656
75. Cipelletti Rosolindo, orfano di guerra	7,083	6,562	13,645
76. Castaldo Gennaro, orf. di guerra	7,000	6,625	13,625
77. Presciutti Lamberto	7,416	6,190	13,606
78. Gnudi Bruno	7,000	6,600	13,600
79. Sergola Pancrazio	7,166	6,375	13,541
80. Di Costanzo Salvatore	7,000	6,525	13,525
81. Belloni Alberto, combattente	7,000	6,500	13,500
82. Rocco Raffaele	7,000	6,375	13,500
83. Di Baldassarre Benito, combattente	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Moltedo Bruno
2. Cagiano Antonio
3. Di Pierro Salvatore
4. Graziano Vincenzo
5. Panigadi Glauco
6. Pilastro Salvatore
7. Ragazzini Emilio
8. Codeluppi Riccardo
9. Sutera Domenico
10. Franchi Marino
11. Marano Giuseppe
12. Smorto Pietro
13. Belfiore Carmelo
14. Faia Giuseppe
15. Miele Giuseppe
16. Spolaore Aldo
17. Parisi Vincenzo
18. Sangiorgi Fernando
19. Schianchi Ermanno
20. Alfano Francesco
21. Bruno Luigi
22. Geppetti Giuliano

23. Gallizio Alessandro
24. Cuttano Francesco Paolo
25. De Lorenzo Vincenzo
26. Puccitelli Luigi
27. Triggiano Antonio
28. Marotta Vincenzo
29. Cacciacarne Tommaso
30. Cammara Antonio
31. Brigandi Santo
32. Cipelletti Rosolindo
33 Castaldo Gennaro
34. Belloni Alberto
35. Di Baldassarre Benito

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Tombesi Gilberto
2. Marzoli Sandro
3. Ancillotti Livio
4. Trocino Raffaele
5. Nicotra Nunzio
6. Bernardi Gian Carlo
7. Portanome Paolo
8. La Rocca Luigi
9. Soleo Mario
10. Cammarota Michele
11. Rosi Mario
12. Semprini Fiorano
13. Iaffaldano Vito
14. Cataldo Alfredo
15. Ficco Antonio
16. Sussi Amos
17. Savio Luciano
18. Torino Antonio
19. Borgia Stellario
20. Federici Alessandro
21. Cifone Antonio
22. Fabiano Nicolino
23. Colla Ettore
24. Pellicanò Fortunato
25. Masi Enrico
26. Calavita Nicola
27. Rimotti Raffaele
28. Dell'Olio Francesco
29 Bazzi Cleto
30. Risch Stelio
31. Libutti Vincenzo
32. Vaccarino Carmelo
33. Boscaino Lorenzo
34. Terminiello Mario
35. Blason Giuseppe
36. Scognamiglio Mario
37. Bonasera Luigi
38. Spagna Mario
39. Cirasa Vincenzo
40. Giuffrida Lorenzo
41. Palacino Vincenzo
42. Cantalice Michele
43. Pilastro Francesco
44. Presciutti Lamberto
45. Gnudi Bruno
46. Sergola Pancrazio
47. Di Costanzo Salvatore
48. Rocco Raffaele

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1952

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1952
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 396. — LESEN

(11)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina di due aiuto ricevitori del lotto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717;
Vista la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sul lotto pubblico;
Visto il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio del lotto pubblico;
Visti i decreti Ministeriali:
1) 20 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1949, registro Finanze 9, foglio 99;
2) 16 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1951, registro Finanze 4, foglio 83;
3) 31 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1951, registro Finanze 5, foglio n. 338;
relativi alla nomina della Commissione, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, chiamata a deliberare in merito alla nomina ad aiuto ricevitori del lotto, ai sensi del predetto art. 8, di commessi tirocinanti ed avventizi in servizio alla data del 1° gennaio 1943;
Visto il decreto Ministeriale n. 20077, del 14 maggio 1952, col quale si provvede alla nomina ad aiuto ricevitori del lotto di n. 389 commessi avventizi e tirocinanti, reg. Corte conti 13 ottobre 1952, registro 25, foglio 304;
Viste la nota n. 10353, del 20 aprile 1951, con cui l'Intendenza di finanza di Napoli comunicava che la commessa avventizia Albanese Filomena si è dimessa dal servizio, in data 1° aprile 1951, e la nota n. 6286, del 26 marzo 1952, con cui la predetta Intendenza rendeva noto l'avvenuto licenziamento, a decorrere dal 21 *giugno* 1951, della commessa avventizia Sebastiani Cristina;
Considerato che le suddette commesse avventizie non avrebbero dovuto essere incluse nella graduatoria generale e nel decreto di nomina ad aiuto ricevitore e, pertanto, debbono i loro nominativi considerarsi depennati dalla graduatoria e dal decreto;
Vista la deliberazione della suddetta Commissione contenuta nel verbale della seduta del 10 luglio 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata, a tutti gli effetti, la nomina ad aiuto ricevitrici del lotto, disposta con decreto Ministeriale n. 20077, del 14 maggio 1952, delle già commesse avventizie Albanese Filomena e Sebastiani Cristina.

Art. 2.

Le commesse avventizie Catone Olga e Gelardi Concetta sono nominate, con decorrenza 1° maggio 1952, aiuto ricevitrici del lotto.
Le predette prendono posto, nell'ordine, nel decreto Ministeriale n. 20077, del 14 maggio 1952, suddetto, tra i nominativi Aragione Elena e Barbanti Cesare.
Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1952
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 270

(6346)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a nominare in prova i vincitori del concorso a centosessanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova bandito con decreto Ministeriale 25 luglio 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 751, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1951, al registro n. 25, foglio n. 217, con il quale è stato bandito il concorso a centosessanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova;
Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1952, n. 1387, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952, al registro n. 34, foglio n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 6 novembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso di cui sopra;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202/194070 in data 23 novembre 1952;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova, con decorrenza unica dal 16 dicembre 1952, i settantasette vincitori del concorso di cui all'art. 1 del precitato decreto Ministeriale 1° ottobre 1952, n. 1387.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1952
Registro n. 35 *Uff. Risc. Ferrovie, foglio n.* 86. — LA MICELA

(6313)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quindici posti di aiutante capotecnico aggiunto nel ruolo del personale degli aiutanti capitecnici dell'Amministrazione militare marittima (grado 12°, gruppo C).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 agosto 1934, n. 1687, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 2312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante d'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1482, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, che equipara ai combattenti coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante le norme per la concessione dei benefici di guerra ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1488 del 12 dicembre 1947, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 1941, n. 614, riguardante il riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina militare;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1952 con nota n. 23003/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di aiutante capotecnico aggiunto nel ruolo del personale degli aiutanti capitecnici dell'Amministrazione militare marittima (grado 12°, gruppo *C*).

I posti sono ripartiti nei seguenti Servizi:

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche	posti n. 6
Servizio delle armi e armamenti navali	» n. 5
Servizio del genio militare per la marina	» n. 4
Totale	posti n. 15

Qualora il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei Servizi non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori, i concorrenti che fossero riusciti idonei in altri Servizi, ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani che abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35 e siano muniti di licenza di scuola media inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato ad operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati con medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivo di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il Ministero è giudice della ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presenete decreto.

Non saranno prese in considerazione le istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai comma seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) il servizio o i servizi cui intendono concorrere;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendano sostenere;

f) che accettano qualsaisi destinazione.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi

titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziale del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio indicati al precedente art. 2. I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire l'originale o la copia autentica di esso, prima dell'eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare o che, avendo concorso nella leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualifica, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla prigionia dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui il candidato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da bollo da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della domanda.

Art. 5.

Le domande ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provano con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, salvo sempre al Ministero di chiederne la esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 8 del precedente art. 4 quando li suppliscano, con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine, o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, tecniche ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo in Roma od eventualmente in altre sedi che il Mini-

stero si riserva di designare, nei giorni che saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore della Marina militare, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

un ufficiale superiore;

un impiegato del personale dei capitecnici per ciascuno dei Servizi fra i quali vanno ripartiti i posti messi a concorso.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti per le prove di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come tecnica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e tecniche una media di sette decimi e non meno di sei decimi, in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come tecnica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

I coefficienti di ponderazione sono i seguenti: 4 per la prova tecnica; 2 per la matematica; 2 per la prova orale; 1 per le rimanenti prove scritte.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2135, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, numero 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12°, gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 12°, oltre l'indennità di carovita e le altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Registro n. 18, *foglio n.* 330

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

1. Composizione italiana su tema di carattere generale.
2. Matematica. Problemi uno di aritmetica ed uno di geometria secondo il programma delle prove orali.
3. Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione in italiano dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più lingue di quelle indicate. E' ammesso l'uso del vocabolario.

NB. Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungere al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua.

PROVA TECNICA

a) *Per il Servizio delle costruzioni navali e meccaniche*:

Dati i disegni di una parte di semplice struttura di nave e di una parte di macchinario, descrivere, a scelta del candidato, le diverse fasi di lavorazione per la realizzazione di una delle parti disegnate.

b) *Per il Servizio delle armi ed armamenti navali*:

Dato lo schema di un impianto elettrico individuare e descrivere le funzioni dei singoli elementi che lo costituiscono. Accennare altresì alle successive fasi di montaggio.

c) *Per il Servizio del genio militare per la marina*:

Dati i disegni di una semplice costruzione edilizia e dei relativi servizi igienici ed idrici, descrivere le varie fasi di lavorazione (dalle fondazioni alle opere di finimento) secondo l'ordine naturale di esecuzione per la realizzazione della costruzione stessa in una determinata zona, indicando, per ciascuna fase di lavorazione e struttura, il materiale che si ritiene adottato allo scopo.

PROVA ORALE

a) *Aritmetica*: Le quattro operazioni con i numeri interi e decimali. Potenze dei numeri interi e decimali. Multipli e divisori. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni. Frazioni decimali. Rapporto e proporzioni. Regola del tre semplice e composto.

b) *Geometria*: Segmenti e angoli: rette perpendicolari. Misura dei segmenti e degli angoli. Rette. Rette parallele. Poligoni. Circonferenza e cerchio, archi, corde ed angoli al centro od alla circonferenza. Tangenti. Poligoni regolari. Figure piane equivalenti, equivalenza dei poligoni, teorema di Pitagora. Lunghezza della circonferenza, ampiezza e lunghezza di un arco. Area dei principali poligoni e del cerchio. Segmenti proporzionali, teorema di Talete. Triangoli e poligoni simili. Rette e piani nello spazio. Solidi geometrici più comuni e misura della superficie e dei volumi.

c) *Fisica e chimica*: Corpi solidi, liquidi e gassosi. Loro proprietà generali. Principio di inerzia, moto uniforme vario. Nozione sulle forze e sul peso dei corpi. Leva, bilancie. Principio di Pascal, di Archimede. Peso specifico. Pressione atmosferica. Barometro. Cenni del suono. Calore. Temperatura. Dilatazione dei corpi, termometro. Mutamento dello stato fisico dei corpi. Trasformazione del calore in lavoro e viceversa. Nozioni sulla luce e strumenti ottici più semplici. Nozioni sul magnetismo e sulla elettricità. Corpi semplici e composti. Leghe. Aria ed acqua.

d) *Nozioni elementari* sull'ordinamento costituzionale amministrativo dello Stato e di statistica.

Roma, addì 10 dicembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(23)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.